



Comune di Lagnasco
Provincia di Cuneo

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 75 del 3/12/2013

Oggetto :

D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - L.R. 40/98. - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) -
ORGANO TECNICO ED UFFICIO DI DEPOSITO. - DETERMINAZIONI.

L'anno **duemilatredici** addì **tre** del mese di **dicembre** alle ore **18** e minuti **30** nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TESTA ERNESTO	SINDACO	X	
GALLESIO MARCO	VICE SINDACO	X	
SACCHETTO ANDREA	ASSESSORE		X
BELTRAME LUCA	ASSESSORE	X	
MIGLIORE IVO	ASSESSORE		X
Totale		3	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor **PAROLA Dott. Corrado**, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta
la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:-

- la Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e ss.mm.ii. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" ha disciplinato, in attuazione della normativa Statale in materia a quel tempo vigente, le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale;
- l'art. 6 della L.R. 40/98 individua, tra le Amministrazioni pubbliche cui fanno capo le procedura di V.I.A., i Comuni come Autorità competenti in riferimento ai progetti di cui all'Allegato B3 della medesima, come successivamente integrato dalla D.G.R. n. 211-34747 del 30 luglio 2008 avente per oggetto l'aggiornamento degli allegati alla L.R. 40/98 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
- l'art. 7 della L.R. 40/98 prevede che l'Autorità competente sia dotata di un Organo Tecnico che assolvai ai compiti di:
 - a) ricevere le domande e le istanze di avvio dei procedimenti;
 - b) espletare le procedure relative alle fasi di:
 - 1) verifica, di cui all'articolo 10 della L.R. 40/98;
 - 2) specificazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, di cui all'articolo 11 della L.R. 40/98;
 - 3) valutazione, di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. 40/98;
 - c) promuovere le attività di controllo e monitoraggio relative all'attuazione dei progetti, di cui all'articolo 15 della L.R. 40/98;
- l'art. 23 della L.R. 40/98 prevede che, ai fini dello svolgimento delle competenze di cui alla medesima legge, la regione, le province, i comuni singoli o in forma associata, quali Autorità competenti, provvedano, tra l'altro, ad individuare l'Ufficio di deposito dei progetti, le cui funzioni sono definite all'art. 19 della medesima Legge, oltre che individuare l'Organo Tecnico di cui all'articolo 7.

Considerato che:-

- la L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 ed il D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e loro successive modifiche ed integrazioni definiscono le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Ambientale Integrata (I.P.P.C.), in attuazione della Direttiva comunitaria 2001/42/CE;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all'art. 35, stabilisce che, fino a quando le Regioni non abbiano adeguato il proprio ordinamento alle disposizione del Decreto, trovano applicazione le norme regionali vigenti; nel caso della Regione Piemonte, l'art. 20 della L.R. 40/98;
- con D.G.R. n. 12-8931 del 09 giugno 2008 "*D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per l'applicazione della procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi*", la Regione Piemonte ha definito i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica, con specifico riferimento alle peculiarità della pianificazione di rango comunale;
- con D.G.R. n. 63-11032 del 16 marzo 2009 "*Atto di indirizzo inerente l'applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla L.R. 40/98. Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", in relazione ai disposti di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, la Regione Piemonte ha emanato disposizioni utili a coordinare e a garantire una corretta gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla V.I.A., con particolare riferimento alle differenze tra la legislazione nazionale e quella regionale.

Considerato, inoltre, che:-

- le indicazioni contenute nelle norme e nei dispositivi sopraccitati precisano che:

- l'Autorità competente per le fasi di verifica preventiva e/o valutazione ambientale strategica di piani e programmi deve essere identificata nell'Amministrazione competente all'approvazione del piano o programma stesso;
- le valutazioni e le espressioni dei pareri di competenza possono essere assicurati dalle singole Amministrazioni tramite il proprio Organo Tecnico istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, in quanto struttura ritenuta idonea a garantire le necessarie competenze tecniche ed a favorire un approccio integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all'espressione del parere di compatibilità ambientale richiesto a conclusione del procedimento di V.A.S.

Considerato che l'Amministrazione comunale di Lagnasco ha avviato il procedimento di formazione di un nuovo piano regolatore generale, attraverso una "variante generale" al P.R.G. come definita dall'art. 17, 3° comma, della L.R. 56/77 e s.m. ed i., seguendo le procedure disciplinate dall'art. 15 della stessa Legge Regionale e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che nel corso delle fasi di analisi e di predisposizione delle nuove ipotesi pianificatorie, si è intanto definito, a livello regionale, il nuovo quadro legislativo di riferimento; il Consiglio Regionale ha, infatti, approvato la L.R. n. 3 del 25.03.2013: "*Modifiche alla Legge regionale 05.12.1977, n. 56 – Tutela ed uso del suolo – e ad altre disposizioni regionali in materia urbanistica ed edilizia*" e, in data 12.08.2013, la L.R. n. 17/2013, con la quale sono state apportate nuove modifiche alla L.R. 3/2013 conseguenti ai rilievi formulati dal Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte Costituzionale. Nella sua "nuova" edizione la L.R. 56/77 presenta numerose e sostanziali novità rispetto ai contenuti ed al procedimento di approvazione dei P.R.G. e delle loro varianti; di rilievo, per quanto attiene alla formazione del nuovo P.R.G. del Comune di Lagnasco, è l'estensione anche a nuovi piani o varianti generali della pratica delle conferenze di copianificazione che sovrintendono alla formazione del Piano.

Richiamata la deliberazione n. 65 del 7 ottobre 2009 avente ad oggetto l'istituzione dell'Organo Tecnico ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98 in forma associata tra i Comuni di Lagnasco e Scarnafigi.

Ritenuto opportuno confermare le funzioni dell'Organo Tecnico comunale come sopra istituito in relazione alla procedura di V.A.S. cui è obbligatoriamente sottoposta la formazione della variante generale al P.R.G. del Comune di Lagnasco, precisando l'attribuzione della funzione del Responsabile dell'Organo Tecnico per tale V.A.S. al Responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Scarnafigi, al fine di garantire il principio di estraneità.

Ritenuto, altresì, opportuno individuare, ai fini di quanto sopra, l'Ufficio di deposito progetti previsto dall'art. 19 della L.R. 40/98 presso il Servizio tecnico-manutentivo del Comune di Lagnasco.

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., come recentemente modificata dalla Legge Regionale 25 marzo 2013, n. 3 "*Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia*" con le modifiche introdotte dalla Legge Regionale n. 17 del 12 agosto 2013 "*Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013*", pubblicata nel B.U. Piemonte 14 agosto 2013, n. 33.

Vista la L.R. 14 dicembre 1998, n. 40 e la D.G.R. n. 12-8931 del 09 giugno 2008 e le loro successive modifiche ed integrazioni.

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali* approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali* approvato con

D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Visto il *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali*, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) Di dare atto di quanto determinato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 65 del 7 ottobre 2009, in relazione all'istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98, dell'Organo Tecnico comunale in forma associata tra i Comuni di Lagnasco e Scarnafigi, con particolare riferimento alle fasi di verifica preventiva e/o di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di piani regolatori generali e loro varianti e di confermare, quindi, il contenuto della stessa per il procedimento di formazione del nuovo piano regolatore generale del Comune di Lagnasco, denominato *P.R.G.C. 2013*, da formare questo con una "variante generale" al P.R.G. come definita dall'art. 17, 3° comma, della L.R. 56/77 e s.m. ed i., seguendo le procedure disciplinate dall'art. 15 della stessa Legge Regionale e successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Di specificare che, in relazione al procedimento di formazione del nuovo piano regolatore generale del Comune di Lagnasco, denominato *P.R.G.C. 2013*, la funzione di Responsabile dell'Organo Tecnico per la V.A.S. è attribuita al Responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Scarnafigi, al fine di garantire il principio di estraneità, e che l'Ufficio di deposito progetti previsto dall'art. 19 della L.R. 40/98 è confermato presso il Servizio tecnico-manutentivo del Comune di Lagnasco, con le funzioni indicate al medesimo art. 19.
- 3) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Scarnafigi, per rispettiva conoscenza e competenza.

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, della D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.